



DOTT. RAG. GIUSEPPE ANTONIO DI FRANCESCO
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Circolare informativa per la clientela
n. 24/2012 del 30 agosto 2012

CONTENZIOSO TRIBUTARIO INDIRIZZI OPERATIVI per il 2012 (C.M. 22/E/2012)

In questa Circolare

- 1. Nuovi istituti del contenzioso: definizione delle liti pendenti minori e mediazione tributaria**
- 2. Nuovi istituti nella C.M. 22/E/2012**
- 3. Altri obiettivi e novità**
- 4. Indici di efficienza**
- 5. Altri aspetti di interesse**

Nel presente intervento esamineremo la C.M. 11.6.2012, n. 22/E in tema di **programmazione della gestione del contenzioso tributario**.

Riprendendo quanto già indicato nelle C.M. 26.5.2011, n. 22/E e C.M. 20.5.2010, n. 26/E, l'Agenzia delle Entrate individua gli **obiettivi** e gli **indirizzi operativi** in materia di contenzioso per il **2012 anche** alla luce delle novità del periodo ossia la **definizione delle liti pendenti** e la **mediazione tributaria**.

Prendendo spunto dalle indicazioni dell'Amministrazione finanziaria, analizzeremo sinteticamente i lineamenti dei **nuovi istituti** menzionati nella circolare.

I documenti che interessano le linee guida del contenzioso sono riassunti nella tabella seguente.

LINEE GUIDA sul CONTENZIOSO – DOCUMENTI di RIFERIMENTO	
Documento	Contenuto
C.M. 20.5.2010, n. 26/E	Definizione degli indirizzi operativi per il 2010 in materia di gestione del contenzioso
C.M. 26.5.2011, n. 22/E	Integrazione dei contenuti per il 2011
Nota 6.10.2011, prot. n. 2011/144781 della Direzione centrale amministrazione pianificazione e controllo	Avvio del ciclo di budget per il 2012
Nota 10.11.2011, prot. n. 2011/162548 della Direzione centrale amministrazione pianificazione e controllo	Indicazioni operative inerenti al processo di programmazione per il 2012
Note 21.11.2011, prot. n. 2011/16690 e 23.11.2011, prot. n. 2011/169984 dell'Agenzia delle Entrate	Indicazioni per la programmazione della gestione del contenzioso per il 2012
Nota 19.12.2011, prot. n. 2011/180923 della Direzione centrale amministrazione pianificazione e controllo	Individuazione del budget di produzione provvisorio per il 2012
Direttiva 22.2.2012, n. 7 dell'Agenzia delle Entrate	Delineati gli indirizzi operativi provvisori per la programmazione della gestione del contenzioso del 2012
Nota 12.4.2012, prot. n. 2012/51513 della Direzione centrale amministrazione pianificazione e controllo	Assegnazione ai Direttori regionali del budget di produzione per il 2012

1. NUOVI ISTITUTI del CONTENZIOSO

Definizione delle liti pendenti minori

L'istituto della **definizione delle liti pendenti** è stato introdotto dall'art. 39, co. 12, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L.15.7.2011, n. 111, sulla falsariga della vecchia definizione prevista dall'art. 16, L. 27.12.2002, n. 289.

Era, in sostanza, possibile definire, su richiesta del contribuente, tutte le liti fiscali nelle quali fosse parte l'Agenzia delle Entrate, concernenti «**atti impositivi**» ed «**irrogazione delle sanzioni**» il cui valore **non superasse euro 20.000**, pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie di ogni grado e giudizio (provinciali, regionali, di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano e centrale), anche a seguito di rinvio oppure al giudice ordinario, compresa la Corte di Cassazione.

Per la definibilità della lite era, inoltre, necessario che la controversia avesse ad oggetto rapporti di natura tributaria, ossia doveva rientrare nella nozione di «lite fiscale» di cui all'art. 2, D.Lgs. 546/1992 ed avere ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Non erano definibili le controversie non riguardanti «atti impositivi», che investono l'agente della riscossione, come ad esempio il fermo amministrativo di veicoli, l'iscrizione di ipoteca, i dinieghi ad istanze di rateazione, ecc.

La **definizione** avveniva **versando le somme dovute** in unica soluzione e presentando la **domanda di definizione entro il 2.4.2012**.¹

Il costo per la definizione è sintetizzato nella tabella seguente.

COSTO per la DEFINIZIONE della LITE PENDENTE		
Il valore della lite non supera euro 2.000		euro 150
Il valore della lite supera euro 2.000	è stata soccombente l'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite	10%
	è stato soccombente il contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite	50%
	la lite pende ancora nel primo grado di giudizio e non è stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio	30%

Le liti definibili sono quelle elencate nella C.M. 48/E/2011 (si veda la tabella seguente).

FATTISPECIE DEFINIBILI e NON (C.M. 48/E/2011)	
Contributo al Servizio sanitario nazionale	definibile
Ruoli da liquidazione e controllo formale	<ul style="list-style-type: none"> • non definibile il dichiarato e non versato • definibili le ipotesi di riduzione o esclusione di deduzioni e detrazioni non spettanti recuperati ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973, ovvero le correzioni effettuate ai sensi dell'art. 54-bis, D.P.R. 633/1972
Atti di recupero dei crediti d'imposta	definibili
Avvisi di liquidazione	se è solo liquidazione non è definibile, se invece rettifica la dichiarazione è definibile
Cartella cd. impositiva	possono essere definite le controversie generate da ricorsi avverso ruoli che non siano state precedute da atti impositivi presupposti
Sanzioni amministrative collegate al tributo	definibili se collegate al tributo non più in contestazione, ovvero separatamente irrogate a soggetto diverso dal contribuente
Sanzioni amministrative comunque irrogate da Uffici finanziari	definibili, comprese le sanzioni amministrative non tributarie
Diniego o revoca di agevolazioni	non definibile a meno che con il provvedimento impugnato siano stati accertati e richiesti anche il tributo o il maggiore tributo e/o le sanzioni
Tasse automobilistiche	l'omesso versamento non è definibile ma deve ammettersi la definibilità qualora le controversie discendano da atti impositivi
Contributi e premi previdenziali ed assistenziali	non sono definibili e non vanno considerati ai fini della determinazione del valore della lite fiscale
Tributi locali	non sono definibili
Canone di abbonamento alla televisione	l'omesso versamento non è definibile (è definibile, invece, qualora la controversia discenda da atti impositivi)
Silenzio-rifiuto e diniego di rimborso	non sono definibili

¹ L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la C.M. 48/E/2011, che si considerano pendenti tutte le controversie originate da avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ogni altro atto di imposizione per le quali alla data del 31.12.2011 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado. Si tratta, in sostanza, della data in cui è stato notificato il ricorso all'Ufficio. Risultavano, inoltre, definibili le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non fossero ancora scaduti.

Precedenti definizioni agevolate	non sono definibili
Sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari	non sono definibili
Controversie instaurate da società di persone	l'eventuale definizione della lite da parte della società, limitatamente alle sole imposte accertate nell'atto e di competenza della medesima (ad esempio, Irap) non esplica efficacia nei confronti dei soci. Con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi, le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da considerarsi come liti autonome

Gli Uffici devono comunicare al contribuente l'eventuale diniego della definizione entro il 30.9.2012 tuttavia, «*in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio*».²

Mediazione tributaria

L'art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992, inserito dall'art. 39, co. 9, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011, ha introdotto, per le **controversie di valore non superiore a euro 20.000**, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, l'**obbligo**, per chi intende proporre ricorso, di **presentare preliminarmente il reclamo**. Lo scopo è quello di prevenire il contenzioso attraverso un riesame della posizione da parte di una struttura dell'ente impositore diversa ed autonoma da quella che ha emanato l'atto reclamabile.

Il termine e le modalità di presentazione del reclamo sono quelli previsti per l'introduzione del ricorso giurisdizionale. Se l'Ufficio non intende annullare, in tutto o in parte, l'atto oggetto di reclamo in quanto illegittimo, nell'istruttoria del reclamo si inserisce una **fase di mediazione** sulla base della proposta avanzata dal contribuente, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa o sulla base di una proposta formulata dall'Ufficio nel caso in cui lo stesso non intenda accogliere l'eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente.

Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il **reclamo produce gli effetti del ricorso** di cui all'art. 18, D.Lgs. 546/1992.

Per favorire un'adeguata istruttoria dei reclami pervenuti ed una ponderazione delle proposte di mediazione, la Commissione tributaria dovrà condannare la parte soccombente, in aggiunta alle spese del giudizio, al pagamento di una ulteriore **somma forfetariamente quantificata in ragione del 50%** delle spese di giudizio, a titolo di spese del procedimento descritto.

2. NUOVI ISTITUTI nella C.M. 22/E/2012

Definizione delle liti pendenti

A seguito della nuova procedura di definizione delle liti pendenti minori, gli Uffici legali dovranno curare le seguenti **attività straordinarie** nel corso del 2012:

- **lavorazione e liquidazione** delle **domande** ricevute;
- **sospensione della riscossione** e degli sgravi conseguenti;
- predisposizione e trasmissione alle Commissioni tributarie e alla Corte di Cassazione degli **elenchi delle controversie** per le quali sia stata presentata la domanda di definizione. Il termine per completare questa attività era fissato al 30.6.2012;
- **comunicazioni** ai contribuenti relative agli «**errori scusabili**»;
- predisposizione, notifica e deposito dei **dineghi della definizione**. L'attività va completata entro il 30.9.2012;
- predisposizione e deposito delle **comunicazioni di regolarità della domanda**, con relativa richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L'attività va completata entro il 30.9.2012;

² La C.M. 48/E/2011 puntualizza che «l'errore potrà ritenersi scusabile nelle ipotesi in cui il soggetto abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti. La scusabilità dell'errore presuppone, di norma, condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo che debbono potersi accompagnare alla normale diligenza usata dal contribuente».

- esame dei **provvedimenti giurisdizionali di estinzione**.

La circolare evidenzia giustamente come un attento e puntuale adempimento di tutte queste attività consenta di chiudere definitivamente numerosi contenziosi ed evitare l'insorgere di nuove controversie relative alla corretta applicazione della definizione.

Mediazione tributaria

La C.M. 22/E/2012 conferma per il 2012 gli obiettivi di budget del 2011 e, come vedremo di seguito, è stato aggiunto il **nuovo indicatore «Esame istanze di mediazione»** per monitorare lo stato di lavorazione delle istanze di mediazione da parte degli Uffici.

È stata prevista una **soglia minima del 90%** che rappresenta il numero delle istanze di mediazione esaminate tempestivamente, ovvero entro 90 giorni dalla proposizione, rispetto al numero delle istanze di mediazione presentate dai contribuenti.

Il termine iniziale è individuato dalla data di notifica dell'istanza da parte del contribuente, mentre la data di conclusione coincide con l'esito del procedimento di mediazione. Quest'ultima differisce a seconda dei seguenti casi: in caso di accordo di mediazione rileva la data di sottoscrizione dell'accordo, non incidendo sull'obiettivo il perfezionamento della mediazione che dipende dai successivi adempimenti posti in capo al contribuente; in caso di accoglimento o di diniego dell'istanza la data rilevante ai fini dell'obiettivo è quella di notifica o comunicazione del relativo atto.

Come già indicato nella C.M. 9/E/2012, **non trova applicazione la sospensione** di diritto dal 1° agosto al 15 settembre ai fini del computo del termine di 90 giorni per concludere il procedimento di mediazione *«che deve pertanto concludersi comunque nel termine di novanta giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale.»*

Ai fini del tempestivo esame non saranno prese in considerazione le **istanze improponibili**.

3. ALTRI OBIETTIVI e NOVITÀ

Rafforzamento della pretesa tributaria

La circolare ricorda come l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2012-2014, preveda che le agenzie fiscali *«garantiranno il rafforzamento della difesa in giudizio degli interessi erariali, con particolare riferimento alle controversie a elevata rilevanza giuridica ed economica»*.

Si deve, quindi, sviluppare la professionalità, potenziare gli strumenti di monitoraggio e di analisi del contenzioso e migliorare la sostenibilità in giudizio della pretesa tributaria.

Per **ridurre il contenzioso** bisognerà seguire bene l'iter della mediazione e il procedimento del processo tributario. Si devono, quindi, perseguire i seguenti obiettivi:

- **tempestiva conclusione** di tutti i procedimenti di **mediazione** con un atto che assicuri la «giusta imposizione» ed eviti la soccombenza in giudizio;
- per i contenziosi non assoggettati al procedimento di mediazione, la **valutazione**, prima della predisposizione delle controdeduzioni in primo grado, previo esame dei motivi del ricorso, del **grado o rating di sostenibilità della controversia**, al fine di verificare l'eventuale esistenza dei presupposti per l'autotutela o la conciliazione giudiziale, totali o parziali;
- esercizio dell'**autotutela** tutte le volte che ne ricorrano i presupposti;
- esperimento della **conciliazione giudiziale** tutte le volte in cui appaia possibile e probabile;
- applicazione sistematica delle **direttive di abbandono**;
- valutazione attenta delle probabilità di **accoglimento** dell'appello o del ricorso per Cassazione.

Riduzione della durata dei giudizi

Si evidenzia come l'art. 37, D.L. 98/2011 abbia introdotto disposizioni per l'**efficienza del sistema giudiziario** e la celere definizione delle controversie. La Direttiva 23.3.2012, n. 24 offre indicazioni in merito all'ottimizzazione dei processi.

Assistenza nelle transazioni fiscali

Il Provvedimento Agenzia Entrate 29.3.2012 prevede che gli Uffici legali prestino al Direttore l'**assistenza legale** necessaria per i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e gli adempimenti processuali relativi alla transazione fiscale.

Accertamento «esecutivo»

Come noto, l'art. 29, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122, ha introdotto l'**accertamento immediatamente esecutivo**. In sostanza, l'avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette, Irap ed Iva contiene **anche l'intimazione di pagamento diretto entro 60 giorni**, non essendo così più necessaria la notifica della cartella di pagamento.

Ciò comporta nuovi adempimenti a carico degli Uffici legali (predisposizione dell'intimazione di pagamento in esecuzione di sentenze, in caso di omesso versamento di rate, diversa dalla prima, dovute per mediazione o conciliazione giudiziale, ecc.).

Processo tributario telematico

Le Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali sono abilitate ad inviare le **comunicazioni** relative alla **fissazione dell'udienza** ed al **deposito del dispositivo** tramite la **posta elettronica certificata (pec)**.

La novità riguarda inizialmente le sole comunicazioni inviate dalle Segreterie delle Commissioni delle Regioni Friuli Venezia Giulia ed Umbria, ma è già prevista l'estensione progressiva a tutto il territorio nazionale e la possibilità di richiedere l'invio tramite pec delle comunicazioni relative anche ai ricorsi notificati in data antecedente.

4. INDICI di EFFICIENZA

Obiettivi di budget

La C.M. 22/E/2012 conferma per il 2012 gli obiettivi di budget del 2011 e, come abbiamo visto, è stato aggiunto il nuovo indicatore «**Esame istanze di mediazione**» per monitorare lo stato di lavorazione delle istanze di mediazione da parte degli Uffici.

Si segnala, inoltre, che è stato **innalzato** da 5.000 a **10.000 euro** il **valore** della **controversia rilevante** per le **udienze pubbliche** delle Commissioni tributarie provinciali e regionali cui l'Agenda deve garantire la partecipazione.

Gli obiettivi di budget assegnati per il 2012 in materia di contenzioso sono illustrati nella seguente tabella.

OBIETTIVI di BUDGET ASSEGNATI per il 2012	
Natura dell'obiettivo	Percentuale attesa di conseguimento
Esame delle istanze di mediazione notificate a partire dal 2.4.2012	90%
Percentuale di costituzioni in giudizio in Ctp sui ricorsi notificati dai contribuenti dall'1.11.2011 al 31.10.2012	98%
Percentuale di costituzioni in giudizio in Ctr sugli appelli notificati dai contribuenti dall'1.11.2011 al 31.10.2012	98%
Percentuale di partecipazione alle udienze pubbliche in Ctp e Ctr, al netto di quelle cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia del contendere o altre ipotesi di estinzione del giudizio, relative a controversie di valore superiore o uguale a 10.000 euro rispetto al totale	98%
Indice di vittoria numerico (percentuale di pronunce favorevoli, in tutto o in parte all'Agenda, delle Ctp e Ctr e della Cassazione, in relazione al numero totale di pronunce divenute definitive nell'anno)	i target sono stati assegnati alle singole Direzioni regionali, con nota DCAPEC, prot. n. 2012/51513, e, successivamente, dai Direttori regionali alle Direzioni provinciali
Indice di vittoria per valore (percentuale dell'importo deciso a favore dell'Agenda in relazione all'importo complessivo oggetto di decisioni divenute definitive nell'anno delle Ctp e Ctr e della Cassazione)	

La circolare precisa che questi indicatori sono fissati ad un **livello molto alto** in quanto espressivi di attività obbligatorie.

La soglia rappresenta, quindi, un livello di allarme che generalmente non deve scendere mai sotto il 98%. Un'eccezione è rappresentata dall'esame delle istanze di mediazione in considerazione della novità dell'istituto.

La soglia elevata discende dal fatto che l'omissione di un'attività obbligatoria può avere chiaramente conseguenze pregiudizievoli per l'Ufficio.

Indicatori di azione

Il punto 3.2 della circolare riprende tutti gli indicatori di azione previsti per il 2012 stabilendo **anche** la percentuale attesa di conseguimento. Si veda la tabella seguente: si tratta di «**indicatori soglia**».

INDICATORI di AZIONE	
Indicatore	Soglia
Costituzioni in giudizio tempestive in Ctp e Ctr sui ricorsi notificati dai contribuenti dall'1.11.2011 al 31.10.2012	95%
Partecipazione alle udienze in Commissione tributaria centrale al netto di quelle cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia del contendere o altre ipotesi di estinzione del giudizio, relative a controversie di valore superiore o uguale a euro 10.000 (comprese quelle di valore indeterminato) rispetto al totale ⁽¹⁾	98%
Invio delle richieste di ricorso per Cassazione all'Avvocatura generale dello Stato nei termini previsti dal protocollo d'intesa	98%
Invio delle richieste di controricorso in Cassazione ed eventuale ricorso incidentale all'Avvocatura generale dello Stato entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuta la prima notifica del ricorso per Cassazione	98%
Acquisizione al sistema informativo dei ricorsi in Ctp e in Ctr entro 30 giorni dalla data di notifica. Per i ricorsi per Cassazione proposti dal contribuente il predetto termine è di 15 giorni	99%
Acquisizione al sistema informativo delle decisioni di Ctp, Ctr e Ctc entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del dispositivo	99%
Acquisizione al sistema informativo dei decreti di cui all'art. 27, D.Lgs. 546/1992 entro 20 giorni dalla data di ricevimento	99%
Acquisizione al sistema informativo della data e del numero di protocollo degli atti di acquiescenza relativi a sentenze di Ctp, Ctr e Ctc totalmente o parzialmente sfavorevoli all'Agenzia; tale adempimento va espletato entro 30 giorni dalla data di protocollazione dell'atto di acquiescenza	99%
Esecuzione entro 120 giorni dalla data in cui si verifica il relativo presupposto dell'iscrizione a ruolo conseguente ad avvisi di accertamento di imposte dirette ed Iva oggetto di giudizio davanti a Ctp e Ctr ⁽²⁾	93%
Acquisizione al sistema informativo della «situazione resa definitiva» entro 150 giorni dalla definitiva conclusione del giudizio in qualunque stato e grado	95%
<p>⁽¹⁾ Questo indicatore è stato riformulato in linea con quello delle partecipazioni in Ctp e Ctr. Viene, quindi, indicata la percentuale di partecipazione alle udienze in Ctc al netto di quelle cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia del contendere o altre ipotesi di estinzione del giudizio, relative a controversie di valore economico in contestazione superiore o uguale a euro 10.000 o indeterminato.</p> <p>⁽²⁾ Esempi di presupposti dell'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio o definitivo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la notifica del ricorso del contribuente in Commissione tributaria provinciale; • il ricevimento del dispositivo della pronuncia favorevole o parzialmente favorevole delle Commissioni tributarie; • il passaggio in giudicato della pronuncia favorevole o parzialmente favorevole. <p>Gli accertamenti «esecutivi» non rilevano per l'indicatore in esame, in quanto per gli stessi non va fatta l'iscrizione a ruolo, ma, eventualmente, l'affidamento del carico all'agente della riscossione. Ciò significa che non rientreranno più nella base di calcolo dell'indicatore i ricorsi riguardanti atti emessi dall'1.10.2011 relativi ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007.</p>	

5. ALTRI ASPETTI di INTERESSE

Organo consultivo interno (Oci)

Presso ciascuna **Direzione provinciale** è presente l'Organo consultivo interno con **funzioni consultive e di supporto**. La composizione e la convocazione spetta a ciascun Direttore ma la convocazione è richiesta nei seguenti casi:

- quando è necessario supportare le **decisioni più delicate** nella valutazione del *rating* di sostenibilità delle controversie;
- quando è necessario rendere pareri in sede di **istruttoria delle istanze di mediazione**.

Con la Direttiva 29/2012, cui si rinvia, è stata prevista l'individuazione ad opera dei Direttori delle fattispecie al ricorrere delle quali occorre acquisire il parere non vincolante dell'Oci. In particolare, al punto 4.2 vengono individuate alcune ipotesi esemplificative in cui è opportuno prevedere detto parere.

Poiché gli Uffici legali sono posti alle dirette dipendenze del Direttore regionale e provinciale, le funzioni di collegamento e coordinamento fra gli addetti al contenzioso e gli addetti alla predisposizione degli atti impugnati, già svolte dall'Oci, rientrano ora tra le attribuzioni proprie del Direttore provinciale che, mediante disposizioni di servizio, provvederà a diffondere le esperienze del contenzioso tra le articolazioni interne addette all'istruttoria degli atti impugnabili.

Si ricorda che gli Oci presso le Direzioni provinciali sono stati previsti con la Direttiva 9.2.2010, con la funzione di supportare le decisioni più delicate nella valutazione del *rating* della sostenibilità delle controversie.

Progetto «Qualità del contenzioso tributario»

Prosegue questo progetto, avviato nel 2008, al fine di aumentare gli **esiti favorevoli delle controversie di maggior valore economico**.

La Direzione regionale deve migliorare l'azione difensiva svolta dagli Uffici mediante un controllo mirato e preventivo sulla correttezza e tempestività degli adempimenti processuali nonché sulla qualità degli atti difensivi relativi ad un campione significativo di controversie.

Indirizzo, assistenza e controllo delle Direzioni regionali

L'Atto di indirizzo 2012-2014 prevede, per l'attività di contrasto all'evasione, il «*rafforzamento delle funzioni di indirizzo, coordinamento e analisi del rischio di soccombenza svolte dalle strutture di vertice in materia di contenzioso*».

Per rendere più proficue queste attività, è importante il **corretto e tempestivo inserimento dei dati** e il costante e puntuale **aggiornamento della base informativa automatizzata** del contenzioso.

In questo modo si dispone di una banca dati del contenzioso attendibile, in funzione, fra l'altro, delle attività di programmazione, consuntivazione, monitoraggio ed analisi della complessiva gestione del contenzioso.

Le Direzioni regionali devono provvedere a:

- **sensibilizzare**, ove fosse necessario, gli Uffici a porre particolare **cura e attenzione** nello svolgimento dell'attività di **acquisizione e aggiornamento dei dati** secondo le indicazioni più volte fornite;
- **monitorare** e analizzare il livello progressivo di **conseguimento dei risultati** e, in caso di scostamenti rispetto a quelli attesi, comunicare tempestivamente i motivi che li hanno generati e le iniziative intraprese per fronteggiare il fenomeno.